



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI
CASORIA, AFRAGOLA E ARZANO
COMUNE DI CASORIA
Provincia di Napoli
Settore 6° - Ambiente e Gestione Patrimonio

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento finalizzato a recupero - escluso trasporto - dei rifiuti prodotti dal Comune di Casoria identificati con Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) - periodo anni due.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG N. : 75963480AE

INDICE :

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

ART. 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 7 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8 REQUISITI DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI TECNICHE DI FERMO IMPIANTO

ART. 9 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

ART. 10 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

ART. 11 SPESE INERENTI L'APPALTO

ART. 12 REVISIONE E ADEGUAMENTO DEI PREZZI

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 14

SICUREZZA SUL LAVORO E D.U.V.R.I.

ART. 15 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 16 VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 17 CESSIONE E SUBAPPALTO

ART. 18 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

ART. 19 PENALITÀ

ART. 20 SEDI E RECAPITI

ART. 21 RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

ART. 22 CONTROVERSIE

ART. 23 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

ART. 24 NORME DI SALVAGUARDIA

ART. 25 TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di conferimento presso impianto escluso trasporto finalizzato a recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. da R1 a R13) dei CER provenienti dalla raccolta differenziata, così classificabili ai sensi dell'Allegato D parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. :

CER	DESCRIZIONE
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.02.01	"Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi"

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni con il sistema di raccolta "porta a porta" ed interessa sia le utenze domestiche che quelle commerciali.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di anni due (2), decorrente dalla data di registrazione del contratto, (o dalla consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore).

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico (L.R. Campania N. 14/2016). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovracomunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 40 comma 1 ultimo periodo L.R.Campania N. 14/2016).

Si precisa che è fatta salva la possibilità per il Comune, ai sensi dell'**Art. 32 comma 8 e comma 13 del D.Lgs n. 50/2016**, di esigere l'inizio della esecuzione del servizio oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di urgenza o del verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni e prezzi, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto preordinata a individuare il nuovo appaltatore.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. **La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016.**

E' vietato il rinnovo tacito.

Si precisa altresì che l'operatore economico aggiudicatario resta obbligato al "c.d. quinto d'obbligo" o "estensione contrattuale", ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

- L'importo presunto per l'intero periodo di anni due (2) è pari a **€ 3.459.000,00, oltre IVA al 10% pari ad € € 345.900,00, per un importo complessivo pari a € 3.804.900,00 IVA inclusa**, a questi vanno aggiunti € 7.000,00 per spese di pubblicazioni con un **totale generale pari ad € 3.811.900,00** come di seguito riportato:

Tabella DETERMINAZIONE PREZZO €/TONN A BASE DI GARA IVA ESCLUSA

	Gara 24 mesi 2018		
Codici cer.	cer.200108	cer.200201	
Quantitativi presunti	tn. 20000	tn. 1100	
Importi a base di gara	€ 168,00	€ 90,00	
periodo	mesi 24	mesi 24	
Tot. costo a base d'asta	€ 3.360.000,00	€ 99.000,00	€ 3.459.000,00
IVA	con iva 10%	con iva 10%	
Quota IVA	€ 336.000,00	€ 9.900,00	€ 345.900,00
Totale con IVA			€ 3.804.900,00
	spese pubblicazioni € 7000,00		
		gara	€ 3.804.900,00
		pubblicazioni	€ 7.000,00
Costo totale			€ 3.811.900,00

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del servizio stimato e preventivato che potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione dei rifiuti.

Le quantità stimate possono essere suscettibili di incremento o di riduzione, senza che ciò comporti variazioni del prezzo e/o pretese da parte dell'aggiudicatario.

Data la natura dell'appalto, **non sono previsti e non sono corrisposti** costi di separazione/selezione e del pari **non sono previsti e non sono corrisposti** costi di trattamento per frazione estranee; pertanto non saranno corrisposti costi di separazione/selezione e costi di trattamento/smaltimento di frazione estranee.

In caso di non conformità del rifiuto, o non conformità del conferimento per qualsiasi ragione o motivo, quantunque legittimo, data la natura di servizio pubblico essenziale che non può essere né sospeso né abbandonato, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Ente, al fine di attivare un contraddittorio immediato per verificare la natura del rifiuto conferito, posto a

carico anche del soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto, responsabile circa la difformità dei rifiuti raccolti rispetto a quanto indicato nei documenti utilizzati per il trasporto.

In ogni caso l'appaltatore è obbligato a riportare quanto accaduto nello spazio riservato alle annotazioni dei documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti (formulari e/o schede sistri), esibendo documentazione fotografica attestante la qualità del rifiuto oggetto di contestazione.

L'applicazione del presente articolo avviene con comunicazione tramite pec, ed in caso di urgenza per vie brevi.

L'inadempimento al presente articolo costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è eseperto mediante procedura aperta, art. 3 comma 1 lettera sss) ed art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da **formularsi mediante offerta unica** su tutti i CER di seguito indicati, espressa in termini di ribasso percentuale in cifra e lettera, che si applicherà in modo unico su tutti i prezzi posti a base di gara. L'offerta va formulata in modo unico sui prezzi a base di gara di tutti i codici CER, in conformità al prescelto criterio del prezzo più basso a misura ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. Il prezzo complessivo indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sull'appalto da rendere, eccetto l'I.V.A.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, indeterminate, condizionate, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'appalto.

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 del R.D. n. 827 del 1924. Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

I rischi di natura interferenziale non sussistono e pertanto i relativi oneri sono pari a zero.

Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza Aziendale (o specifica) di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

ART. 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell'Aggiudicatario circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso

l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., e del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati e idoneamente giustificati. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

ART. 7 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. SPECIFICHE TECNICHE: I rifiuti prodotti dal Comune di Afragola, di cui ai CER oggetto di appalto, saranno conferiti all'impianto in disponibilità dell'appaltatore mediante il soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, con qualsiasi mezzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, autotreni, autoarticolati dotati di cassoni scarrabili, bilici e/o autocompattatori, navette, ecc.), con a carico dell'appaltatore l'onere della pesatura e di qualsivoglia onere/o prestazione necessaria ad eseguire il servizio.

Si elenca di seguito il nominativo della Partecipata 100% di proprietà dell'Ente Comune di Casoria soggetto gestore, **affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale di Casoria** che trasporterà i rifiuti oggetto di appalto:

Società "Casoria Ambiente s.p.a." con sede in Casoria (NA), alla Via PIO XII presso ex tribunale Casoria P.IVA 03502041217, REA 604704 - Reg. Imp. Napoli 03502041217
e-mail:info@casoriambiente.it pec:casoriambiente@pec.it

Tel. +39 081 0018509 - +39 081 19553158 - Fax: +39 081 7599683.

L'impianto deve assicurare un orario di conferimento giornaliero, che dovrà essere concordato tra il l'Appaltatore e la Partecipata detentrica del servizio di I.U. "Casoria Ambiente spa", , e dovrà garantire il conferimento 365 giorni all'anno, il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Presso l'impianto di destinazione, ovvero presso la stazione di travaso qualora proposta, dovrà pertanto essere disponibile una pesa per procedere alla pesatura di tutti i mezzi che conferiscono.

La pesa dell'impianto deve essere stata sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità. Il Comune si riserva in considerazione delle pesature effettuate dalla propria partecipata Casoria Ambiente S.p.A di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica della stessa.

L'aggiudicatario è edotto e consapevole, che dall'inizio dell'esecuzione del presente appalto, provvederà ad organizzare i propri flussi giornalieri di rifiuti in entrata ed uscita, come prescritto

dalle autorizzazioni regionali di gestione dell'impianto, tenendo in debita considerazione i possibili conferimenti giornalieri del Comune di Casoria. Qualsiasi modifica di carattere straordinario e momentaneo dell'orario di apertura dell'impianto dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune e alla Partecipata detentrica del servizio di I.U. con almeno 24 ore di anticipo, fatti salvo gli obblighi dell'appaltatore di cui al successivo art. 8.

L'impianto deve garantire priorità nel conferimento a favore della Partecipata gestore del servizio di trasporto dei rifiuti del Comune di Casoria, con espresso avvertimento che in mancanza si applicheranno le penali di cui all'art. 19 CSA.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da idonei documenti per il trasporto dei rifiuti (formulari e/o schede sistri) secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Dal formulario risulteranno in particolare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario;
- f) indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.

Il formulario sarà sottoscritto dal Comune di Casoria in qualità di produttore del rifiuto e dalla partecipata detentrica del servizio di I.U. sul territorio in qualità di trasportatore e dal destinatario.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

La pesa dell'impianto deve essere sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità. La Stazione appaltante si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica dello stesso, nonché ad effettuare verifiche ed ispezioni, anche per il tramite dei competenti organi istituzionali.

I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia dei documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti (formulari e/o schede sistri). La copia del formulario attestante l'avvenuto conferimento sarà riconsegnata, da parte del soggetto gestore del servizio di trasporto, al Comune entro 48 ore dal conferimento stesso; nel caso di inadempienza, in deroga alla vigente normativa, su richiesta dell'Ente, è fatto obbligo all'appaltatore del servizio in oggetto, che in tal senso si obbliga, di produrre copia attestante l'avvenuto conferimento.

Mensilmente, allegata alla fattura, l'appaltatore dovrà produrre elenco riepilogativo contenente gli estremi identificativi di ciascun documento di trasporto e il peso accettato a destino.

I rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune tramite ditta affidataria del Servizio d'igiene Urbana alla condizione di seguito indicata:

Sono a carico del Comune le spese di trasferimento dei rifiuti fino all'impianto indicato in offerta dal concorrente entro il raggio di 40 Km dal centro del Comune (Piazza Cirillo 1 – Casoria).

Sarà cura dell'Appaltatore reperire un impianto alternativo in caso di fermo dell'impianto proposto

in sede di gara (al fine di garantire la non interruzione del servizio di pubblica utilità oggetto della presente procedura di gara).

L'impianto alternativo dovrà essere ubicato ad una distanza non superiore a 70 km dalla sede principale dell'ente. Il costo di tale impianto alternativo, per i soli km eccedenti i 40 (di andata e ritorno) sarà interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, e da rimborsare al gestore del servizio di raccolta/trasporto/conferimento entro giorni 30 dalla presentazione della fattura.

Nel caso di ATI si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

L'aggiudicataria dovrà provvedere mensilmente a fornire all'Ufficio entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello del conferimento, i dati relativi ai quantitativi mensili divisi per codice cer, n. fir, quantità e mese di conferimento, importo fatturato mensile ed annuale, diviso in imponibile, iva al 10 % e totale. L'aggiudicataria dovrà provvedere a fornire all'Ufficio entro e non oltre il 15° giorno dall'inizio di ogni anno, i dati relativi ai quantitativi annuali divisi per codice cer, n. fir, quantità e mese di conferimento, importo fatturato mensile ed annuale, diviso in imponibile, iva al 10 % e totale.

L'aggiudicataria è consapevole ed a tal fine dichiara che in caso di inottemperanza all'inoltro dei dati di cui ai due commi immediatamente innanzi, si applicheranno le penali di cui all'art. 19 CSA.

ART. 8 REQUISITI DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI TECNICHE DI FERMO IMPIANTO

L'impianto proposto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste e rilasciate ai sensi della vigente normativa ambientale, per i rifiuti di cui ai C.E.R. sopra specificati, per una capacità ricettiva autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile (annuale) tale da accogliere tutte le quantità (annuali) oggetto di appalto ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

L'impianto proposto deve essere localizzato ad una **distanza non superiore ai 40 Km** dalla sede municipale, Piazza Cirillo 1, Casoria (Na), con distanza da computarsi come percorrenza di solo andata da calcolare secondo lo stradario telematico.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli proposti in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore.

Nel corso dell'appalto la revoca delle necessarie autorizzazioni riguardanti l'impianto offerto in sede di gara comporta la risoluzione di diritto del contratto d'appalto, con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.

Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche-logistico-impiantistiche e/o eventi straordinari e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della temporanea sospensione delle attività dell'impianto proposto in sede di gara, è fatto obbligo all'appaltatore, che in tal senso si obbliga già in sede di gara con apposita dichiarazione, di mettere a disposizione almeno un impianto alternativo, ubicato ad una distanza non superiore a 70 km dalla sede Municipale - piazza Cirillo 1 – Casoria, in possesso delle necessarie autorizzazioni rispetto ai rifiuti oggetto di appalto (CER e attività di trattamento finalizzato al recupero) cui poter conferire i rifiuti prodotti dal Comune di Afragola, senza interrompere il servizio affidato, pena l'esecuzione in danno.

In ogni caso la sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione via pec ed avviso telefonico al Comune e al gestore del servizio di raccolta e trasporto, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, **allegando documentazione relativa all'accaduto, precisando le tempistiche previste di riapertura dell'attività e comunicando la sede dell'impianto alternativo ove conferire trasmettendo le autorizzazioni all'attività di trattamento finalizzato al recupero dello stesso per i CER oggetto di gara.**

Analogamente all'impianto proposto, anche l'impianto alternativo dovrà garantire le prestazioni di cui al precedente art. 7.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto sopra indicato, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. I rapporti economici intercorrono esclusivamente tra l'appaltatore e l'impianto alternativo, con obbligo a carico dell'Ente del pagamento esclusivamente a favore dell'appaltatore, il quale rilascerà quietanza dell'avvenuto versamento all'impianto alternativo ed all'Ente.

Nell'eventualità che l'Appaltatore non consenta al Comune di conferire i rifiuti in un altro impianto alternativo in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (rappresentando tale inadempimento clausola risolutiva espressa), con incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 DLgs. n. 50/2016 ed attivazione esecuzione in danno dell'appaltatore dei maggiori costi sostenuti presso il nuovo impianto di conferimento, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla sia più dovuto all'appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n.146/1990 e ss.mm.ii. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive mediante propri tecnici presso l'impianto/gli impianti dell'Appaltatore, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto al fine di adempiere agli obblighi imposti nella fase esecutiva dal Dlgs n. 50/2016.

L'inadempimento al presente articolo costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 9 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, la Ditta aggiudicatrice avrà diritto all'importo a misura del servizio (espresso in Euro/tonn) che sarà pari al prezzo a base d'asta, decurtato il ribasso di gara ed aumentato dell'iva, relativamente ai singoli codici CER.

A cadenza mensile, l'Appaltatore emetterà fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti conferiti dalla Stazione appaltante e pervenute all'impianto, quantità rilevabili dai documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti (formulari e/o schede sistri).

Nella fattura stessa saranno indicati, per ciascun codice CER, i dati totali, allegando apposito elenco movimenti riportante gli estremi identificativi di ciascun formulario e/o scheda sistri.

I pagamenti relativi al presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o la Società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136.

L'Appaltatore si impegna a comunicare al committente, Comune di Casoria(NA), entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Dato il particolare oggetto, servizio di trattamento rifiuti, ed i particolari adempimenti da effettuare ai fini della verifica della prestazione (conteggio dei FIR giornalieri, verifica corrispondenza tra la prima copia FIR/produttore e quarta copia FIR/impianto di conferimento), i pagamenti, ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267, saranno posticipati tramite bonifico bancario o postale su conto dedicato (L. n.136/10 e ss.mm.ii.), a **trenta (30)** giorni dalla data della fattura, indipendentemente dal ricevimento della stessa, il pagamento è subordinato:

- all'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'appaltatore regolare; - all'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- alla insussistenza di inadempimenti (verifica inadempimenti ex art.48 bis dpr 602/73 e dm 40/08).

Pertanto all'emissione di ogni fattura, sarà verificata la regolarità contributiva con il D.U.R.C. dell'appaltatore di cui alla Legge n. 266/2002 richiesto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art.

16 bis comma 10 della Legge n. 2/2009 e della legge 98/13 e la insussistenza di debiti ex dm 40/08.

Trova applicazione l'art. 1462 c.c. e l'appaltatore rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1460 c.c., fatto salvo unicamente le facoltà di cui alla legge 231/2002 e ss.mm.ii..

ART. 10 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità, questa Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32,33,34 del Disciplinare di Gara, oltre all'osservanza del CODICE ANTIMAFIA, Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi contenuti nel protocollo di legalità stipulato con l'UTG-Prefettura di Napoli. Si precisa che tutte le condizioni e clausole del protocollo di legalità si intendono integralmente riportate nel presente CSA e che le stesse sono prevalenti rispetto ad ogni altra prescrizione legale, regolamentare e rispetto ai medesimi atti di gara.

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, oltre a quanto prescritto dall'art. 33 del Disciplinare di Gara, si obbligano a quanto di seguito indicato: **A) OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE:**

1) Assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, di acquisire dalla Prefettura di Napoli la documentazione antimafia (informazioni antimafia e comunicazione antimafia) di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 G.U. n. 144 del 24/06/2014 in vigore dal 25/06/2014;

2) assume l'obbligo, qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tali somme potranno essere detratte automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; Si avverte che tale clausola di risoluzione automatica sarà espressamente indicata nel contratto di appalto.

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente questa Amministrazione potrà procedere alla

stipula del contratto, nelle more del rilascio del provvedimento Prefettizio, fermo restando la clausola risolutiva.

3) assume l'obbligo di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto;

4) si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011,

n. 159. Si avverte che tale clausola di gradimento sarà inserita nel contratto di appalto.

5) assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore delle forniture e dei servizi stessi: *trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.*

B) OBBLIGHI PER L'APPALTATORE:

L'Appaltatore dovrà impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, e ss.mm.ii., di cui al D.L. n.187/2010. In particolare: 1) di impegnarsi ad accendere un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e a comunicare gli estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall'accensione oppure 2) di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente bancario/postale già esistente entro sette giorni dalla prima utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Inoltre, dovrà dichiarare:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

c) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura-UTG l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

d) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

e) di impegnarsi durante l'esecuzione dei servizi alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e di essere a conoscenza che in caso di grave e reiterato inadempimento si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto;

ART. 11 SPESE INERENTI L'APPALTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale.

Sono parte integrante del contratto, il bando, il disciplinare, il capitolato speciale di appalto, l'offerta economica, la garanzia fideiussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dai documenti di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa e nessuna esclusa, le spese, le imposte, le tasse ed ogni altro onere relativo alla stipulazione e alla registrazione del contratto, incluso le spese ed oneri di pesatura.

ART. 12 REVISIONE E ADEGUAMENTO DEI PREZZI - MODIFICHE DEL CONTRATTO. Data la natura del servizio oggetto del presente appalto, la stazione appaltante non riconosce clausole di revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, né qualsivoglia forma di adeguamento periodico dei prezzi.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante, pec o fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) attuazione della **L.R. Campania del 26 maggio 2016, n. 14**, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- c) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d) frode nell'esecuzione del servizio;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo;
- k) per la revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- m) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o) per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà a sensi dell'art. 1453 e ss. Del Codice Civile;
- l) esaurimento dell'importo di aggiudicazione della gara;
- m) nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, D.lgs n. 50/2016;
- m) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia l'Amministrazione Comunale sia l'impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, in presenza di giustificati motivi oggettivi, il Comune ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi a mezzo pec o fax o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un (1) mese prima dello scioglimento del rapporto contrattuale, e senza previsione di corrispettivi o indennità.

La risoluzione del contratto sarà pronunciata dall'Ente appaltante e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Costituisce risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di preventiva comunicazione, il verificarsi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.3,8,12 del presente CSA e degli altri casi ivi previsti.

ART. 14 SICUREZZA SUL LAVORO E D.U.V.R.I.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Per la definizione di interferenza si rinvia alla determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Per il presente appalto non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che va comunque esaminato all'interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

Non sono prescritti nella redazione del D.U.V.R.I. i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli), in quanto non sussistenti nel caso specifico, dove la Ditta

appaltatrice andrà a svolgere il solo servizio di trattamento finalizzato a recupero, e non anche il servizio di raccolta e trasporto.

Nel presente appalto non viene individuata nessuna interferenza, in quanto la raccolta/trasporto/conferimento dei rifiuti avviene lungo le strade cittadine da parte del gestore del servizio di igiene urbana, già titolare di D.U.V.R.I.

Nessun contatto rischioso sussiste tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore.

Le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore. I costi per la sicurezza risultano pari a zero, restando immutati gli obblighi a carico della Ditta appaltatrice e del Soggetto Gestore dei rifiuti in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 15 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà fornire idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità per danni a persone, animali e cose di cui alle norme speciali di concessione dell'autorizzazione regionale alla gestione dell'impianto.

L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

ART. 16 VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 17 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. E' espressamente vietato il subappalto del contratto.

ART. 18 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 19 PENALITÀ

In caso di inadempimento agli atti di gara - bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto - ed agli obblighi contrattuali assunti, o in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'ufficio, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

Le predette penali trovano applicazione anche nel caso previsto dall'art. 8 del presente CSA, qualora l'appaltatore non ottemperi a quanto prescritto nel medesimo.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Il procedimento si concluderà con Determina Dirigenziale e le relative sanzioni pecuniarie saranno trattenute dai canoni dovuti.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni potrà avvenire, anche per via telematica tramite PEC.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro sei mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per otto volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per tutto quanto eventualmente eseguito d'ufficio sarà trattenuto dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART. 20 SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, pec.

ART. 21 RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve nominare e comunicare prima della stipula del contratto, un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi da prestare, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 22 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli Nord(NA).

ART. 23 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia ed al vigente Codice dei contratti pubblici.

ART. 24 NORME DI SALVAGUARDIA

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico (L.R. Campania del 26 maggio 2016, n. 14). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovracomunale, si applicheranno le norme ivi previste.

In tal caso il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 40 comma 1 L.R. Campania del 26 maggio 2016, n.14).

ART.25 TUTELA DELLA PRIVACY

In ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali richiesti sono obbligatori a pena di non ammissione alla procedura. Gli stessi saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, per le sole finalità connesse all'espletamento della gara e della eventuale successiva fase di gestione del contratto. L'interessato può far valere nei confronti della stazione appaltante i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento.

Con l'aggiudicazione della presente procedura, L'Appaltatore assumerà la qualifica di "responsabile" del trattamento dei dati che l'Amministrazione gli dovesse conferire per l'espletamento del servizio. In tale veste si impegna formalmente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla stessa nominati incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs.

n.196/2003, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto del contratto di appalto, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse del Ministero che degli interessati. A tal fine sarà richiesto a tutte le persone coinvolte nella esecuzione del contratto di sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza. A tal fine, L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure organizzative di cui agli articoli 3 e seguenti del citato decreto N. 196/2003, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

L'Appaltatore dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti dall'Amministrazione, la quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.

Qualora si verifici una violazione di tali obblighi, l'Amministrazione rimarrà estranea a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa manleva da parte dell'Appaltatore, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto del Ministero nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.

La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere fonte di risoluzione del contratto.

Il Dirigente pro tempore
Dott. Giuseppe Buonomo